



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

ORDINANZA DEL SINDACO

n° 35 / 20/07/2026

Oggetto: MISURE PRECAUZIONALI A TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE NEL PERIODO ESTIVO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2025, N. 82 E A INTEGRAZIONE DELLE TUTELE PREVISTE DALLA NORMATIVA STATALE E REGIONALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA PREVENZIONE DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE A TEMPERATURE ELEVATE.

IL SINDACO

Premesso che:

- nel territorio comunale di CASTELFRANCO DI SOTTO come nel resto del territorio nazionale, il periodo estivo è caratterizzato da temperature elevate e da un numero crescente di giornate con condizioni climatiche di eccezionale intensità (le c.d. ondate di calore) circostanza che espone gli animali d'affezione custoditi all'aperto a rischi concreti per la loro salute e incolumità;
- agli uffici comunali e al Comando di Polizia Locale sono pervenute, anche nelle precedenti stagioni estive, segnalazioni di cittadini relative alla custodia di cani e altri animali in spazi esterni (cortili, balconi, terrazze, box e aree pertinenziali) privi di ombra, acqua e ventilazione adeguate;
- l'esposizione continuativa al sole e al calore, unita all'assenza di ripari idonei e di acqua fresca costantemente disponibile, può determinare nell'animale stati di sofferenza acuta, colpi di calore e, nei casi più gravi il decesso;
- la Legge 6 giugno 2025, n. 82 ha riconosciuto per la prima volta nell'ordinamento nazionale gli animali quali esseri senzienti ed ha introdotto, all'art. 10 il divieto di detenzione di cani e degli altri animali d'affezione, anche temporanea, alla catena o mediante analoghi strumenti di costrizione che ne impediscano il movimento, salvo comprovate e documentate esigenze sanitarie o di sicurezza temporanea;
- tale disciplina nazionale necessita di essere affiancata, sul piano locale, da specifiche prescrizioni relative alla custodia degli animali negli spazi esterni durante i periodi di maggiore criticità termica, non essendo la sola normativa statale sul divieto di catena idonea a coprire l'ipotesi, distinta, della permanenza forzata in spazi privi di riparo dal caldo;

Considerato che le previsioni meteorologiche diffuse dal Dipartimento della Protezione Civile e dagli organismi competenti (cfr. i bollettini di allerta per ondate di calore del Ministero della Salute e del Dipartimento della Protezione Civile) evidenziano il verificarsi di ondate di calore di particolare intensità, con temperature eccezionalmente elevate e persistenti, tali da determinare una situazione di concreto ed attuale pericolo per la salute e il benessere degli animali custoditi all'aperto;

Ritenuto pertanto necessario e urgente adottare, nell'esercizio dei poteri sindacali in materia di tutela della salute pubblica e di igiene, la presente ordinanza che integri ed espliciti, per il territorio comunale, gli obblighi di custodia degli animali d'affezione nel periodo estivo;

VISTI:

- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per la violazione di disposizioni di regolamenti e ordinanze comunali,
- la Legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo);
- la Legge 6 giugno 2025, n. 82, ed in particolare l'art. 10 (divieto di detenzione alla catena), in vigore dal 1° luglio 2025;
- la Legge Regionale Toscana 20 ottobre 2009, n. 59, recante Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo);
- il Regolamento Comunale di Polizia Urbana del Comune di Castelfranco di Sotto approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 22 aprile 2024;
- gli artt. 544-ter (maltrattamento di animali) e 727 (abbandono e detenzione in condizioni incompatibili) del Codice Penale, come da ultimo modificati dalla L. 82/2025;
- la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata con L. 4 novembre 2010, n. 201;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, con decorrenza dalla pubblicazione del presente atto e **fino al 30 settembre 2026**, salvo proroga o anticipata revoca in relazione all'andamento delle condizioni climatiche, quanto segue:

1) è vietato lasciare cani, gatti e altri animali d'affezione, quando le condizioni climatiche siano tali da determinare un concreto rischio di sofferenza per l'animale, anche per periodi limitati, su balconi, terrazze, cortili, verande o altre aree scoperte di pertinenza di abitazioni private o di attività commerciali, nelle ore centrali della giornata e comunque **tra le ore 11,00 e le ore 17,00**, ovvero in presenza di allerta per ondate di calore, qualora ricorra anche una sola delle seguenti condizioni:

- esposizione diretta dell'animale ai raggi solari, in assenza di zone d'ombra stabili e raggiungibili autonomamente dall'animale;
- assenza di adeguato ricircolo d'aria nello spazio di custodia o condizioni tali da impedire una naturale ventilazione dell'area di custodia;
- mancanza di acqua fresca e pulita, costantemente accessibile e collocata in contenitore stabile, rovesciabile;
- impossibilità per l'animale di ritirarsi autonomamente in un ambiente interno riparato dal calore

2) i proprietari, detentori o custodi a qualsiasi titolo di animali d'affezione devono in ogni caso garantire, per l'intero periodo di validità della presente ordinanza:

- la disponibilità costante di acqua fresca, rinnovata con frequenza adeguata alle condizioni climatiche;
- la presenza di un ripiano ombreggiato stabile, distinto dalla mera prossimità a un muro o a una tettoia parziale;
- un' adeguata vigilanza sull'animale, particolare durante le assenze prolungate dal domicilio;

3) è vietato lasciare animali incustoditi all'interno di veicoli in sosta, con i finestrini chiusi o anche con finestrini parzialmente aperti quando le condizioni termiche esterne siano tali da poter arrecare sofferenza, danno alla salute o pericolo di vita;

4) resta fermo, in quanto disciplinato direttamente dalla legge statale, il divieto di detenzione di cani e altri animali d'affezione alla catena o mediante analoghi strumenti di costrizione della libertà di movimento, di cui all'art. 10 della L. 82/2025, la cui violazione è sanzionata ai sensi della medesima disposizione;

5) in occasione di fiere, mercati, manifestazioni pubbliche o eventi che comportino la presenza di animali in spazi privi di riparo, gli organizzatori sono tenuti a predisporre aree ombreggiate e punti di abbeveraggio in numero adeguato,

DISPONE

- che il Comando di Polizia Locale del Comune di Castelfranco di Sotto, l'Azienda USL Toscana Centro Dipartimento della Prevenzione UF Igiene Urbana Veterinaria, le Forze dell'Ordine presenti sul territorio vigilino sull'osservanza della presente ordinanza, ciascuno secondo le proprie competenze;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi e diffusa sul sito istituzionale dell'Ente e sui relativi canali di comunicazione;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa alla Prefettura di Pisa, alla Azienda USL Toscana Centro Dipartimento della Prevenzione UF Igiene Urbana Veterinaria, al Comando di Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Castelfranco di Sotto;

AVVERTE

- che la violazione delle prescrizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del dispositivo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, fatta salva la diversa e più grave sanzione prevista dall'art. 10 della L. 82/2025 per la specifica ipotesi di detenzione alla catena, e fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali di cui agli artt. 544-ter e 727 c.p., ove il fatto integri gli estremi del maltrattamento o dell'abbandono e fatto salvo il potere degli organi accertatori di procedere, nei casi previsti dalla legge, al sequestro preventivo o probatorio dell'animale ai sensi del codice di procedura penale;
- che nei casi di accertato e grave pericolo per la vita o la salute dell'animale, gli organi di vigilanza potranno disporre l'immediata messa in sicurezza dello stesso, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di sequestro e affidamento cautelativo.

INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3 quarto comma della Legge 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione, ricorso al T.A.R. oppure, in via alternativa ricorso straordinario di cui al capo terzo del Decreto del Presidente della Repubblica n°1199 del 1971 entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Dalla Sede Comunale, lì 20/07/2026

IL SINDACO
Mini Fabio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.